

**Pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito - Corte di Cassazione,
Sentenza Sezioni Unite n. 5049 del 16 febbraio 2022**

Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'artt. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la "scientia decoctionis" del creditore, è sempre revocabile, anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto del pugno.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/5049_02_2022_no-index.pdf